

BStGer TPF 2009 31 vom 6. Februar 2009

Bundesstrafgericht, 2009-02-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_TPF_2009_31

FR: TPF TPF 2009 31 du 6 février 2009

IT: TPF TPF 2009 31 del 6 febbraio 2009

Regeste

Entschädigung bei Verfahrenseinstellung; Genugtuung; Schaden; adäquater Kausalzusammenhang.

Erwägungen

E. 34

personale (famigliari, amici,...) e/o professionale. Quanto alle sofferenze fisiche e psicologiche asseritamente patite da A. in seguito all'inchiesta del MPC, giova rilevare che solo il terzo e ultimo certificato medico prodotto in allegato all'istanza, risalente al 4 febbraio del 2008 e firmato dal dott. G., mette in diretta relazione la patologia dell'istante con il procedimento penale svizzero. Ciò è manifestamente troppo poco per dimostrare l'esistenza di un nesso di causalità tra l'indagine penale e lo stato di salute dell'istante negli anni 2005-2007, tenuto anche conto che le misure istruttorie adottate dal MPC (in sostanza, il blocco dei conti bancari svizzeri intitolati agli indagati) non sono risultate di una gravità tale da configurare una lesione rilevante dei diritti personali degli indagati. Le domande di indennizzo per torto morale devono quindi essere integralmente respinte giacché infondate.

2.5 Euroritenuta 2.5.1 In quanto unico titolare dei conti bancari posti sotto sequestro dal MPC, A. chiede – a titolo personale – la rifusione della somma di Fr. 25'502.– quale pregiudizio derivato dal pagamento della cosiddetta “Euroritenuta” per il periodo dal 1° gennaio 2006 all'8 settembre 2006; questo importo è stato determinato sulla base di una perizia ordinata dagli istanti allo studio di revisione e consulenze aziendali I. SA di Y. Il MPC non sembra contestare l'ammontare dell'Euroritenuta prelevata sul pagamento degli interessi delle relazioni bancarie sequestrate, quanto il fondamento stesso della richiesta di indennità avanzata dall'istante, non essendovi – a suo avviso – un nesso di causalità con il preteso pregiudizio.

2.5.2 Con l'entrata in vigore il 1° luglio 2005 della legge federale del 17 dicembre 2004 relativa all'Accordo con la Comunità europea sulla fiscalità del risparmio (legge sulla fiscalità del risparmio, LFR; RS 641.91), gli istituti finanziari attivi in Svizzera sono obbligati a prelevare una ritenuta di imposta sull'insieme dei redditi diretti ed indiretti derivanti dai risparmi depositati nel nostro paese delle persone fisiche domiciliate negli stati membri dell'Unione Europea (UE). Questa ritenuta d'imposta è versata all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), la quale a sua volta ne riversa una quota allo stato membro dell'UE in cui risiede l'avente diritto economico. Secondo i calcoli del perito di parte – peraltro non contestati dal MPC –, l'istante si è visto trattenere dai propri ricavi da interessi sui conti allora sotto sequestro un importo pari a Fr. 25'502.–, e questo per il periodo tra il 1° gennaio 2006 e l'8 settembre 2006, data alla quale i fondi sono stati

E. 35

trasferiti sulla relazione d'affari intestata ad una persona giuridica, non soggetta alle disposizioni della LFR sulla ritenuta d'imposta.

2.5.3 Ora, dagli atti versati all'incarto si deduce che con scritto del 30 dicembre 2005, l'allora legale degli istanti aveva effettivamente chiesto al MPC di autorizzare il trasferimento dell'intestazione delle relazioni bancarie sequestrate presso la banca C. SA di Y. dalla persona fisica dell'istante ad una persona giuridica costituita "ad hoc", salvo poi rinunciare a tale operazione in un successivo scritto dell'8 febbraio 2006 in seguito ad un "probabile rifiuto dell'autorizzazione da parte del MPC", rifiuto che gli sarebbe stato anticipato durante un colloquio con l'autorità inquirente il 23 gennaio 2006. In assenza di una formale decisione del MPC in merito, l'obiezione dell'istante – che pretende che la rinuncia al trasferimento dei conti sequestrati sarebbe da ricondurre ad una "probabile" opposizione da parte del MPC – risulta però una mera affermazione di parte, priva di un sufficiente riscontro probatorio. Se ne deduce che l'indennità reclamata a titolo di rifusione dell'Euroritenuta non può essere accolta, mancando un nesso di causalità con il preteso pregiudizio subito da parte dell'istante.

2.6. Perdita di guadagno relativa alla mancata libera amministrazione dei conti sequestrati (...)

2.6.2 L'istante fa anzitutto presente la perdita di guadagno derivante dalla mancata approvazione da parte del MPC di determinate operazioni di gestione del portafoglio da lui richieste durante il blocco della relazione in esame, stimata dal perito in complessivi Fr. 150'538.– (pari a 122'154 USD al cambio vigente il 4 agosto 2006). Si tratta, per la precisione, delle richieste di investimento proposte il 28 novembre 2005, 5 dicembre 2005, 20 febbraio 2006 e 1° giugno 2006, come detto puntualmente non autorizzate dal MPC. Il perito ha calcolato che queste quattro operazioni, qualora realizzate, avrebbero generato – alla data dello sblocco parziale – un maggior ricavo complessivo sulla relazione "D." di 122'154.– USD rispetto alle quattro operazioni sostitutive autorizzate dal MPC in data 30 novembre 2005, 28 dicembre 2005, 27 febbraio 2006 e 6 giugno 2006. Pur non mettendo in discussione la quantificazione del guadagno fatta dal perito di parte, il MPC obietta però che lo stesso ha definito tali importi sulla base di rendimenti "ipotetici", nell'ipotesi – non oggettivamente dimostrabile – che l'istante avrebbe mantenuto tali investimenti per tutta la durata del sequestro, rinnovando se del caso quelli che man mano giungevano a scadenza nel frattempo e senza effettuarne degli altri in

E. 36

sostituzione. A giustificazione delle sue opposizioni a certi investimenti, l'autorità inquirente ha pure ricordato – come già espresso nella lettera indirizzata il 7 dicembre 2005 alla banca C. SA – che secondo le raccomandazioni del 30 marzo 1999 della Commissione Crimine Organizzato e Criminalità Economica (COCE) della Conferenza cantonale dei direttori dei dipartimenti di giustizia e polizia (CCDGP), i valori patrimoniali oggetto di blocco cautelare devono essere investiti in modo conservativo. Ora, le operazioni menzionate sono state giustamente rifiutate perché considerate, nel contesto del momento, come investimenti di tipo speculativo o comunque troppo rischiosi (vedi, ad esempio, le richieste di investimenti in fondi azionari indiani o cinesi), che potevano sì produrre rendite elevate come quelle constatate dal perito di parte, ma che avrebbero anche potuto generare notevoli perdite patrimoniali – intaccando quindi l'ammontare degli averi posti sotto sequestro – in caso di cambiamenti di direzione dei mercati finanziari. A questo proposito giova osservare che le operazioni autorizzate dal MPC riguardavano invece investimenti più

tradizionali e sicuri, di tipo conservativo, quali l'acquisto di obbligazioni statali americane, oppure l'investimento della liquidità del conto in un prodotto a capitale garantito sulla parità Euro/USD, con scadenza a tre mesi. Ne consegue l'inesistenza, oltre che di un pregiudizio reale, di un nesso di causalità adeguato e sufficiente tra l'agire del MPC durante il periodo di sequestro del conto "D." e il preteso pregiudizio patito in seguito alla mancata libera amministrazione dello stesso; al contrario, la prudente gestione da parte del MPC, e il conseguente rifiuto ad operare degli investimenti rischiosi (anche se potenzialmente più redditizi), va visto positivamente, poiché ha permesso di conservare praticamente intatto il capitale iniziale depositato sulla relazione in questione.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.